



Comune di Limbiate
Provincia di Milano

**REGOLAMENTO PER L'ACCESSO DEI CITTADINI
ALLE AGEVOLAZIONI PER LE PRESTAZIONI
E I SERVIZI SOCIALI E ASSISTENZIALI
EROGATI DAL COMUNE**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 87 dell'8/11/99, esaminata dall'O.RE.CO. nella seduta del 22/11/99, atti n. 5, senza formulare rilievi.

Modifica art. 10 con delibera di C.C. n. 19 del 7/2/2003

Art. 1

Finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina, ai sensi e per gli effetti della legge 31 marzo 1998, n. 109, e dei decreti attuativi delle autorità governative, l'accesso alle agevolazioni previste per le prestazioni e i servizi sociali e assistenziali erogati dal Comune e il relativo procedimento.

Art. 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento sono definiti prestazioni e servizi sociali o assistenziali quelli così detti "a domanda individuale", attivati dal Comune e destinati a fornire al cittadino un sostegno per alleviare le difficoltà della vita di relazione, a garantire l'attuazione del "diritto allo studio", a favorire la partecipazione alle attività di formazione, di educazione permanente e di socializzazione.

Sono espressamente esclusi dall'applicazione del presente regolamento gli aiuti e i benefici economici erogati dal Comune sotto forma di prestazioni in denaro o in natura, in forma di intervento "una tantum" o limitato nel breve periodo, nonché le erogazioni effettuate in applicazione della sperimentazione dell'istituto del Reddito Minimo di Inserimento di cui a D.lgs. 237/1998. Gli interventi assistenziali continuativi sono disciplinati dal Regolamento di cui alla deliberazione del Consiglio Comunale 8.2.1999 n. 14.

Le prestazioni e i servizi sociali o assistenziali per le quali si applicano le agevolazioni sono tipici e vengono individuati dal presente regolamento. All'atto dell'istituzione di un nuovo servizio a pagamento, definito ai sensi del presente articolo, nell'ambito della sua regolamentazione devono essere espressamente previste le condizioni per l'accesso alle agevolazioni.

Art. 3

Condizioni economiche per l'accesso alle agevolazioni

Le condizioni economiche di coloro che richiedono l'accesso agevolato alle prestazioni o ai servizi sociali o assistenziali sono determinate con riferimento a quanto previsto dalla legge 31 marzo 1998, n. 109 e da successive integrazioni, modificazioni e norme di attuazione, anche in riferimento a nuovi istituti che ad essa si richiamino.

Le modalità integrative di valutazione che il Comune può prevedere accanto all'indicatore della situazione economica in sede di fissazione dei requisiti per fruire di ciascuna prestazione, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e della legge 31 marzo 1998, n. 109, riguardano il concorso delle componenti patrimoniali mobiliari ed immobiliari. Le modalità integrative di valutazione e le loro modifiche e integrazioni possono essere stabilite da parte del Consiglio Comunale oltre che con modifiche al presente regolamento anche in sede di fissazione dei criteri generali per la definizione delle tariffe per i servizi pubblici.

Art. 4

Criteri per la determinazione della situazione economica

La valutazione della situazione economica è determinata con riferimento, alla data della domanda di accesso all'agevolazione, al nucleo familiare composto dal richiedente la prestazione agevolata, dai componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del

DPR 30 maggio 1989, n. 223, e dai soggetti considerati a suo carico ai fini IRPEF. In relazione a particolari prestazioni il Comune può, ai sensi dell'articolo 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unità di riferimento una composizione del nucleo familiare diversa da quella qui definita e riferita ai servizi individuati nel presente regolamento.

La somma dei redditi del nucleo familiare, individuati secondo la normativa richiamata, definisce l'indicatore della situazione economica (ISE). Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nella misura del dieci per cento dei valori patrimoniali (coefficiente di moltiplicazione 0,1), calcolati secondo le richiamate modalità e al netto delle franchigie previste.

La situazione economica equivalente viene calcolata con riferimento all'intero nucleo familiare come rapporto fra l'indicatore della situazione economica definito come sopra e la seguente scala di equivalenza, alla quale si applicano, ove occorra, le maggiorazioni specificate:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente;

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori;

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art.3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%;

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

Le modificazioni introdotte da leggi o da regolamenti alla scala di equivalenza sono modificative del presente articolo e immediatamente applicative.

Il reddito e il patrimonio, nonché altre informazioni necessarie ad attestare la situazione economica, sono acquisite mediante autocertificazione, nelle forme, con le modalità e nei limiti di cui alla richiamata normativa di riferimento.

Art. 5

Variazioni rilevanti nella situazione economica

Le rilevanti variazioni nella situazione economica del nucleo familiare che possano dare accesso alle agevolazioni, verificatesi successivamente al periodo cui è riferita l'ultima dichiarazione dei redditi presentata, possono essere dimostrate con qualunque mezzo documentale. E' altresì ammessa apposita autocertificazione o dichiarazione che consenta al Comune l'effettuazione dei dovuti controlli; in questo caso l'accesso alle agevolazioni, con decorrenza dalla data della domanda, è concesso a seguito dell'espletamento dei necessari controlli.

Art. 6

Aventi diritto alle agevolazioni

Hanno diritto di accesso alle agevolazioni i cittadini italiani e non italiani, residenti nel Comune di Limbiate.

Art. 7

Domanda

L'accesso alle agevolazioni avviene su domanda, redatta e sottoscritta da persona maggiorenne e riferita all'intero nucleo familiare. La domanda deve essere presentata al Servizio Sociale su appositi moduli da questo predisposti nel rispetto del presente regolamento e della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali, deve essere completa delle indicazioni richieste e deve permettere l'esatta individuazione dell'agevolazione richiesta. Per l'accesso a più agevolazioni è sufficiente la presentazione di un'unica domanda.

L'accesso alle agevolazioni si riferisce alle tariffe in uso al momento della presentazione della domanda ed ha la durata prevista dalla normativa vigente ove non diversamente specificato in ragione della particolarità dei servizi.

L'accesso alle agevolazioni decorre dalla data di presentazione della domanda e non ha valore retroattivo sugli eventuali pagamenti dovuti.

Art. 8

Servizio competente e attività istruttoria

Il servizio competente a ricevere le domande di accesso alle agevolazioni è il Servizio Sociale, anche per i servizi e le prestazioni di competenza di altri uffici comunali. L'accesso alle agevolazioni è concesso con formale provvedimento del responsabile del procedimento, individuato ai sensi della vigente normativa in materia, e comunicato per iscritto all'interessato e ai servizi competenti all'applicazione delle tariffe.

L'attività istruttoria consiste nell'esame della regolarità e della completezza della domanda e nel calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica. Il responsabile del procedimento può riservare a sé le attività istruttorie o affidarle ad altro personale del servizio, di norma personale con mansioni amministrative di collaborazione o istruzione.

Il responsabile del procedimento verifica che le istruttorie vengano svolte secondo il presente regolamento, e ove occorra adotta i provvedimenti di diniego dell'accesso alle agevolazioni, curandone la comunicazione all'interessato. Contro i provvedimenti di diniego è ammesso ricorso entro trenta giorni ricorso al Dirigente del Settore competente, il quale decide entro i successivi trenta giorni in maniera definitiva.

Il servizio competente, ove richiesto, rilascia anche l'attestazione provvisoria e la certificazione di cui all'art. 4 della legge 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 9

Verifiche e controlli

Il richiedente deve avere conoscenza, risultando ciò da apposita dichiarazione, che nel caso di concessione dell'agevolazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati anche presso gli istituti di

credito o altri intermediari finanziari. A tal fine il richiedente deve indicare, ove occorra, il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare. L'Amministrazione Comunale può svolgere in ogni momento i controlli tramite il Servizio Sociale o altri uffici comunali o attraverso adeguate forme di collaborazione con organismi dello Stato.

Art. 10

Servizi e prestazioni agevolate

Le agevolazioni sono concesse in base ai parametri dell'indicatore I.S.E.E., previsto dal D.Lgs n. 109 del 31.3.1998, come modificato dal D. Lgs n. 130 del 3.5.2000, e secondo quanto stabilito dagli appositi regolamenti e/o dalla delibera del Consiglio Comunale dei "Servizi a domanda individuale" che precede l'approvazione del bilancio annuale di previsione.

Art. 11

Abrogazione di norme

E' abrogato l'art. 4 del regolamento per la concessione di aiuti e benefici economici a favore di persone in stato di bisogno, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale dell'8.2.1999, n. 14.

INDICE

Art. 1 - Finalità del regolamento.....	1
Art. 2 - Definizione	1
Art. 3 - Condizioni economiche per l'accesso alle agevolazioni.....	1
Art. 4 - Criteri per la determinazione della situazione economica.....	1
Art. 5 - Variazioni rilevanti nella situazione economica.....	2
Art. 6 - Aveni diritto alle agevolazioni.....	3
Art. 7 - Domanda	3
Art. 8 - Servizio competente e attività istruttoria.....	3
Art. 9 - Verifiche e controlli	3
Art. 10 - Servizi e prestazioni agevolate	4
Art. 11 - Abrogazione di norme.....	4